



DISCIPLINARE PER I SERVIZI DI RISTORO ALL'INTERNO
DEGLI EDIFICI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PROVINCIALI E
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni per l'installazione di distributori automatici, per la gestione dei bar interni e la vendita ambulante all'interno di edifici destinati a sede di Uffici Provinciali, di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali gestiti dalla Provincia.

La disciplina del presente regolamento si applica ai bar gestiti direttamente dagli istituti alberghieri per finalità didattiche, limitatamente agli aspetti compatibili con tale utilizzo.

ART. 2 CONCESSIONI

Le concessioni di cui all'art. 1 vengono rilasciate dal Dirigente del Settore Economato di concerto con il settore Edilizia, con propria determinazione, per i servizi da erogarsi nella sede di Uffici Provinciali e, previo nulla osta dell'Amministrazione Provinciale da rilasciarsi con le medesime modalità, dai Dirigenti Scolastici o dai Direttori per i servizi da erogarsi all'interno di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

Ogni anno entro il 1° dicembre i Dirigenti Scolastici e i Direttori dovranno comunicare alla Provincia, su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Provinciale, le concessioni che intendono confermare per l'anno solare successivo.

Restano a carico della ditta concessionaria tutte le richieste di autorizzazione o comunicazioni previste dalla normativa regionale o nazionale vigente

ART. 3 NULLA OSTA

Il nulla osta di cui all'art. 2, da rilasciarsi su espressa richiesta dei Dirigenti Scolastici o dei Direttori interessati, avrà un carattere esclusivamente tecnico e verrà rilasciato solo previo:

- a) pagamento, da parte della ditta concessionaria, del canone dovuto ai sensi del successivo art. 5;
- b) presentazione di una dichiarazione attestante che la ditta concessionaria ha sottoscritto la polizza assicurativa, di cui all'articolo seguente, che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell'esercizio della concessione, con massimali di copertura di importo non inferiore a 300.000,00 Euro;
- c) assunzione da parte della ditta concessionaria dell'impegno di osservare gli obblighi di cui al successivo art. 4.

ART. 4 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Le ditte concessionarie, sono obbligate, pena la revoca del nulla osta, al pagamento del contributo fissato annualmente con determinazione del Dirigente competente ed:

A) a sottoscrivere, sia nel caso di distributori automatici e/o di bar interni e/o di vendita ambulante, una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell'esercizio della concessione, con massimali di copertura di importo non inferiore a 300.000,00 Euro;

B) Nel caso di distributori automatici:

- 1) ad eseguire l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica a regola d'arte e secondo le norme CEI, a propria cura e spese, secondo le istruzioni dell'Ufficio Edilizia Provinciale;
- 2) ad applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il nominativo della ditta e il recapito (indirizzo e numero di telefono);
- 3) alla pulizia dei contenitori dei vuoti a perdere (collocati a cura e spese della ditta concessionaria) e dell'area interessata alla consumazione;
- 4) a rimuovere i distributori automatici non funzionanti;
- 5) a rimuovere al termine della concessione a propria cura e spese i distributori con rimessione in pristino stato della proprietà provinciale;

6) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Provinciale eventuali modifiche che venissero apportate, nel corso dell'anno scolastico, al numero e al posizionamento dei distributori automatici rispetto a quanto comunicato in sede di richiesta del nulla osta;

C) Nel caso di bar interni:

- 1) alla pulizia dell'area destinata a bar interno ed a mantenere con decoro l'arredamento e gli impianti;
- 2) all'adeguamento a proprie spese e cura dei locali alla normativa statale e regionale vigente in materia per la somministrazione di alimenti e bevande secondo le direttive degli uffici provinciali
- 3) a rimuovere entro il termine della concessione, a propria cura e spese, l'arredamento del bar con rimessione in pristino stato della proprietà provinciale;

D) Nel caso di vendita ambulante:

- 1) alla pulizia dell'area occupata per l'esercizio dell'attività di che trattasi.

ART. 5 CONTRIBUTO ANNUO

Per contributo annuo si deve intendere la somma, a titolo di rimborso forfetario dei costi sostenuti dalla Provincia per energia elettrica e acqua, dovuta da parte delle aziende installatrici delle apparecchiature o gestrici dei bar per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno 2005 e seguenti tali contributi dovuti per ogni distributore installato vengono fissati come di seguito:

A) Distributori automatici:

- distributori di bevande calde € 120,00
- distributori di bevande refrigerate € 80,00:
- distributori di merende o cibi solidi: € 80,00

Nessuna somma è dovuta per le apparecchiature cambia soldi o distributori di gettoni, chiavi ecc

Gli importi suddetti sono stati determinati forfetariamente in relazione agli spazi occupati, ai consumi di energia elettrica ed al consumo di acqua. Nella quantificazione del canone si è inoltre tenuto conto del tipo di distributore suddividendoli tra distributori refrigerati o riscaldati, distributori non refrigerati e distributori refrigerati o riscaldati a cui è stato applicato un temporizzatore.

B) Bar interni: - € 80,00 al mq..

L'importo suddetto è stato determinato forfetariamente in relazione dei consumi di energia elettrica e al consumo di acqua e sarà moltiplicato per i metri effettivamente occupati dal bar, ivi compresi gli spazi per eventuali magazzini di deposito merci e dei bagni dedicati allo stesso.

In caso di presenza di un numero particolarmente elevato di apparecchiature installate tale contributo potrà essere aumentato fino ad un massimo del 40% sulla base dei consumi effettivamente riscontrati

C) Vendita ambulante: - € 30,00 onnicomprensivi per istituto.

L'importo suddetto è stato determinato tenuto conto degli spazi occupati, mediamente, per lo svolgimento dell'attività. L'uso di eventuali apparecchiature elettriche verrà conteggiato, ai fini del contributo, con le modalità dei distributori automatici.

Gli importi di cui sopra verranno aggiornati annualmente sulla base del 100% della variazione accertata dall'ISTAT nel mese di settembre dei prezzi al consumo per operai ed impiegati. E' in facoltà del Dirigente competente, sentita la Giunta Provinciale, fissare un nuovo importo, qualora quello aggiornato sia inferiore al valore di mercato del tipo di concessione o alle spese che l'Amministrazione Provinciale deve affrontare per l'espletamento amministrativo della pratica o per consentire il funzionamento dei distributori e dei bar.

Tale somma dovrà essere versato dalle ditte concessionarie prima del rilascio del nulla osta e successivamente ogni anno, con le modalità definite con apposita Determinazione, entro il termine

che verrà comunicato a mezzo A.R. dall'Amministrazione Provinciale (di norma entro il 30 gennaio di ogni anno).

Il rimborso per l'installazione di distributori automatici o per la vendita ambulante non è frazionabile in caso di periodo ridotto se ciò è dovuto a cause dipendenti dalla ditta concessionaria (chiusura attività, rinuncia alla concessione ecc.). Esso potrà essere frazionato in misura proporzionale ai mesi di effettiva prestazione del servizio per cause dipendenti dal Dirigente Scolastico (richiesta di nuovi distributori o riduzione di distributori) o per cause di forza maggiore (chiusura del plesso scolastico). Il mese verrà conteggiato per intero anche nel caso in cui l'attività abbia inizio o termine nel corso del mese stesso.

Il contributo dovuto dai concessionari delle aree adibite a bar interni è frazionabile qualora il nulla osta venga rilasciato o abbia scadenza nel corso dell'anno solare in misura proporzionale ai mesi autorizzati, il mese verrà conteggiato per intero anche nel caso in cui il nulla osta abbia inizio o scadenza nel corso del mese stesso. Ai fini della determinazione del canone annuale non verranno conteggiati i mesi di chiusura del bar nel periodo estivo, purché comunicati con il modello di richiesta del nulla osta.

Non darà diritto ad alcun rimborso la revoca della concessione dovuta ad inadempienze della ditta concessionaria ed al mancato rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 4.

ART 6 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La scelta di dotare la scuola di un servizio di ristoro da rendere o mediante distributori automatici o, in alternativa, con l'installazione di apposite bouvette è di esclusiva competenza della scuola secondo le modalità stabilite dall'ordinamento.

La scelta dell'affidatario, che deve essere in possesso dei requisiti professionali e delle autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale, del servizio è di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico con le modalità ritenute più idonee nel rispetto della normativa vigente.

Espletate le procedure di selezione di cui al comma precedente, prima della stipula del contratto, il Dirigente scolastico provvede alla comunicazione di cui all'art. 3

L'Amministrazione provinciale si riserva ogni controllo circa il corretto uso degli spazi concessi con facoltà di revoca .

E' di competenza degli Istituti Scolastici, all'atto dell'installazione e all'inizio di ciascun anno scolastico, la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre alla verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:

- idoneità igienico- sanitaria dei distributori automatici;
- idoneità igienico- sanitaria degli addetti al servizio;
- polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dalla installazione dei distributori.

ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla consegna degli spazi, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza contrattuale.

La concessione si intende revocata in caso di violazione da parte del concessionario delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti o in caso di inadempimento contrattuale segnalato dal Dirigente Scolastico, o in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno.

La concessione si intende altresì automaticamente revocata nel caso in cui l'immobile nel quale sono installati i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha chiesto l'installazione.

Nel caso in cui nel corso della durata della concessione la scuola venga trasferita in altro immobile sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla

scadenza dei sei anni previa deliberazione di conferma da parte del Consiglio di Istituto nonché previa rinnovazione della sola procedura di cui all'art. 3.

ART. 8 NORMA FINALE

In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni le Istituzioni scolastiche nella loro autonomia, valuteranno l'opportunità e la convenienza di prorogare la concessione alle ditte attualmente già presenti alle condizioni e con le modalità di cui al presente atto, tenuto conto dei vincoli contrattuali attualmente in essere con le stesse.

La facoltà di cui al comma precedente è subordinata alla corresponsione, anche in forma rateale e dilazionata, da parte delle ditte attualmente affidatarie, delle somme formalmente richieste, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, dall'Amministrazione Provinciale a titolo di rimborso per gli anni precedenti.